



# COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

## IL SINDACO

### ORDINANZA N. 14 DEL 19.08.2020

#### ORDINANZA PER IL CONTRASTO DI SITUAZIONI DI DEGRADO PRESSO IL PARCO AIRONE

#### IL SINDACO

VISTI gli artt. 30, 31, 80, 174 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bedizzole (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2008 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.10.2015);

PRESO ATTO degli accertamenti effettuati dal Comando di Polizia Locale che hanno rilevato ingenti quantità di rifiuti abbandonati anche nelle aree pic-nic del Parco Airone, compromettendone la situazione igienico-sanitaria nonché il decoro e l'integrità dell'ambiente e del paesaggio naturale;

CONSIDERANDO che tali rifiuti potrebbero creare fenomeni di inquinamento anche nelle limitrofe acque del Fiume Chiese;

DATO ATTO che per la situazione di grave compromissione ambientale dei luoghi e per i rischi igienico sanitari correlati risulta necessario vietare i pic-nic, l'accensione di fuochi ed il bivacco all'interno del Parco Airone, comprese le aree predisposta a tale uso;

RICHIAMATO il del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 – “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

VISTI:

- Il Regolamento di Igiene Tipo;
- Il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934;
- Gli artt. 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000;

per tutto quanto sopra esposto

#### ORDINA

- Il divieto di pic-nic, di accensione di fuochi e di bivacco all'interno del Parco Airone, comprese le aree predisposta a tale uso dal 22.08.2020 fino al 31.12.2020;
- Le violazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con lo sgombero delle aree occupate, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, con la denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in caso di inottemperanza;

Demanda all'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione della relativa segnaletica informativa;



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia


### IL SINDACO

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale ordinanza verrà trasmessa via e-mail a: Stazione Carabinieri di Bedizzole e al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bedizzole. Inoltre verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune del Bedizzole.



IL SINDACO  
Giovanni Cottini

Dalla Residenza Municipale, 19 agosto 2020

Prot. N. 14833/I.6

Albo N. 621